



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 29

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 1/DDL del 26 gennaio 2021)

**NORMA REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL
2009 "DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 gennaio 2021.

NORMA REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 2009 "DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA"

Relazione:

Secondo quanto previsto all'art. 6, comma 4 della legge 328 del 2000 "per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".

La legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2004, all'art. 32 stabilisce che "le prestazioni sanitarie per l'assistenza di persone non autosufficienti in strutture residenziali accreditate, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) e gestite da istituzioni pubbliche o private, sono a carico dell'Azienda ULSS nella quale la persona risulta iscritta al momento dell'ingresso, indipendentemente dalla variazione dell'iscrizione anagrafica successivamente intervenuta a termini di legge o regolamento", e, con riferimento alle prestazioni sociali si prevede che venga data applicazione all'art. 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998" e successive modificazioni che, in sostanza, ribadisce che il comune di residenza, prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Il provvedimento legislativo in esame, inoltre, all'art. 33, recepisce il parametro dell'ISEE quale criterio generale di "accesso alle agevolazioni e alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio assistenziale".

In conseguenza delle disposizioni sopra richiamate, in caso di ricovero in struttura socio-sanitaria di un soggetto non autosufficiente, sulla base di una valutazione della gravità della situazione di salute e alla conseguente graduatoria, attraverso il sistema regionale delle impegnative di residenzialità, le spese sanitarie sono sostenute dal Servizio Sanitario. La quota "sociale", invece, è a carico del cittadino e, qualora questi non disponga di mezzi sufficienti, il Comune di residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi.

Molti Comuni, in questi anni, si sono dotati di un regolamento che, richiamato quanto stabilito a livello regionale con la legge n. 30 del 2009, all'art. 6 comma 4, dopo aver ribadito che la condizione per l'accesso alle prestazioni socio assistenziali è stabilita sulla base dell'ISEE, hanno ritenuto di modulare il proprio contributo alle spese assistenziali in rapporto ai trattamenti previdenziali e indennitari percepiti dai soggetti nel cui favore è disposta la compartecipazione.

Questa previsione è stata dettata da un'interpretazione logica della normativa: ove una persona non autosufficiente sia ospitata e assistita permanentemente in strutture residenziali è logico che impegni le indennità percepite in conseguenza dello stato di non autosufficienza come le impiegherebbe se non fosse ricoverato in struttura residenziale, ovvero per garantirsi l'assistenza necessaria al compimento degli atti quotidiani che da solo non riuscirebbe a compiere. Nel caso questa assistenza venga garantita dalla residenza protetta è

naturale che l'indennità venga impiegata per la remunerazione delle prestazioni assistenziali cui l'indennità è finalizzata.

La sopra descritta disposizione, fatta propria da vari Comuni negli atti di regolamentazione delle prestazioni sociali, trova un ostacolo nelle posizioni giurisprudenziali che vedono nei vari regolamenti comunali una violazione del principio stabilito a livello nazionale dall'art. 2-sexies, del decreto legge n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016, ovvero, "nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti [...] sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 241, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF".

La conseguenza è l'impossibilità per i Comuni di considerare, all'atto di definizione della compartecipazione dovuta, le somme percepite dal soggetto a titolo di indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità.

Le ricostruzioni giurisprudenziali che sostengono la tesi sopra riportata, fanno leva su vari elementi.

In primo luogo, asserendo che la legge regionale n. 30 del 2009 e, in particolare, l'articolo 6 che disciplina le prestazioni a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza, non possa trovare applicazione in quanto l'atto di indirizzo necessario a stabilire criteri uniformi per la compartecipazione alla spesa al fine di assicurare omogeneità di trattamenti nel territorio regionale, previsto al comma 5, non risulta adottato, viene sottolineata l'assenza di spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenuti nella cornice normativa di riferimento che nella materia risultano di competenza, in prima battuta dello Stato e, in via integrativa, alle Regioni.

In realtà, poiché si ritiene che l'articolo 6 comma 4 enunci un principio regolativo auto-applicativo, si propone la modifica del medesimo, al fine di superare le obiezioni giurisprudenziali sul punto e rendere evidente che la disposizione regionale è di per sé e di fatto operativa e che l'atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 era finalizzato unicamente ad "assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale", prova ne è il funzionamento dei servizi erogati direttamente dalle amministrazioni locali e dalle aziende ULSS.

Inoltre, in aggiunta alla questione delle competenze normative in materia, sussiste la ben più importante questione di merito legata alla convinzione che la ratio giustificativa dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari consista proprio nella necessità di assicurare ai soggetti più deboli la possibilità di godere dell'assistenza necessaria non già di aumentare il proprio patrimonio.

Si ricorda che risulta coerente con tale interpretazione la normativa statale sull'"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili" (legge n. 18 del 1980), ove, all'art. 1, stabilisce che "sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto".

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la proposta in esame possa fornire un importante argomento difensivo nei giudizi attualmente pendenti contro i vari regolamenti comunali adottati e permettere di “sterilizzare” gli effetti dell’orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando nonostante il quadro generale di riferimento lo renda insostenibile, specie se in relazione alla norma di cui all’art. 2-sexies, comma 6 del DL n. 42 del 2016, convertito con integrazioni dalla legge n. 89 del 2016, che dispone “le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

NORMA REGIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 2009 "DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA"

Art. 1 - Norma regionale di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 30 del 2009.

1. Fino alla determinazione della copertura finanziaria dell'art. 2-sexies del decreto legge n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2016 e alla conseguente implementazione del Fondo nazionale per la non autosufficienza o altri capitoli di bilancio destinati a finanziare le funzioni assistenziali dei Comuni, l'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 30 del 2009 deve intendersi nel senso che, anche indipendentemente dall'adozione dell'atto di indirizzo della Giunta di cui al comma 5, per i beneficiari delle prestazioni a carattere residenziale, l'importo della compartecipazione pubblica è ridotto in misura pari ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, salve le spese personali.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibile a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

INDICE

Art. 1 - Norma regionale di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 30 del 2009.	5
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	5